

COMUNE DI CANOBBIO



Regolamento comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, dello sfruttamento delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile

CAPITOLO I: NORME GENERALI

- Art. 1 Scopo
- Art. 2 Autorità competenti
- Art. 3 Campi di applicazione

CAPITOLO II: PROCEDURA E CONDIZIONI DI INCENTIVAZIONE

- Art. 4 Procedura
- Art. 5 Condizioni di incentivazione

CAPITOLO III: FINANZIAMENTO

- Art. 6 Rimedi giuridici

CAPITOLO IV: DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 7 Diritto sussidiario
- Art. 8 Entrata in vigore

CAPITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 Scopo

¹ Il Comune di Canobbio eroga incentivi per l'adozione di misure in favore dell'efficienza energetica, dello sfruttamento delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile realizzate sul proprio territorio giurisdizionale.

² Il presente regolamento definisce i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali.

Art. 2 Autorità competenti

¹ La decisione di concessione dell'incentivo compete al Municipio.

² Il Municipio, tramite ordinanza municipale, definisce le tipologie di intervento incentivate a livello comunale e i rispettivi importi in funzione del credito stanziato.

³ Nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento, le autorità competenti possono avvalersi di enti e specialisti esterni.

⁴ Il Municipio può pubblicare a scopo divulgativo i dati tecnici, in forma anonima, concernenti gli oggetti incentivati e la loro ubicazione.

Art. 3 Campi di applicazione

¹ Nel limite della disponibilità del credito annuale attribuito specificatamente a questo scopo, il Comune può riconoscere un sostegno finanziario per l'attuazione di misure nei seguenti ambiti:

- a. interventi di risanamento energetico su edifici esistenti;
- b. nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico;
- c. impianti per la produzione di calore o elettricità efficienti e/o a energia rinnovabile;
- d. analisi energetiche di edifici esistenti;
- e. soluzioni per una mobilità sostenibile ed efficiente;
- f. misure, attività e progetti innovativi in ambito energetico;
- g. misure in ambito di efficienza energetica;
- h. misure in ambito ambientale e climatico.

Le condizioni per l'ottenimento e l'ammontare degli incentivi sono definiti tramite ordinanza municipale.

² Non viene elargito alcun incentivo per l'adozione di misure obbligatorie a norma di legge.

CAPITOLO II PROCEDURA E CONDIZIONI DI INCENTIVAZIONE

Art. 4 Procedura

¹ La procedura per la richiesta degli incentivi è definita in modo dettagliato tramite ordinanza municipale.

² A complemento delle informazioni ricevute, l'autorità competente può richiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari relative all'oggetto rispettivamente alla prestazione da incentivare.

³ La priorità per la valutazione e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro delle stesse.

⁴ Fa stato la data di ricezione della richiesta, completa di tutti i giustificativi. Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi necessari.

Art. 5 Condizioni di incentivazione

¹ Gli incentivi comunali in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili possono essere concessi soltanto se per le opere da incentivare è disponibile la rispettiva licenza edilizia cresciuta in giudicato o l'autorizzazione dell'autorità comunale a seguito dell'annuncio dei lavori.

² Il diritto agli incentivi decade se la richiesta di incentivo corredata da tutti i giustificativi non è stata inoltrata al Comune entro i termini definiti nell'ordinanza municipale.

³ Eventuali sussidi di terzi devono essere apertamente dichiarati nella richiesta di incentivo rispettivamente di versamento.

⁴ L'erogazione degli incentivi è vincolata alla disponibilità del credito stanziato. Eventuali richieste di incentivo che superano il credito stanziato vengono inserite in una lista d'attesa fino alla concessione di un nuovo credito. In assenza di un nuovo credito queste richieste non vengono prese in considerazione

⁵ Il Municipio può decidere di non erogare gli incentivi per interventi e misure che godono già di altri contributi rispettivamente altre forme di agevolazione nell'ambito di singole azioni e campagne attuate su iniziativa comunale.

⁶ Se l'incentivo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche o procedurali oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione dell'incentivo versato.

CAPITOLO III RIMEDI GIURIDICI

Art. 6 Rimedi giuridici

¹ In caso di delega decisionale a un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

² Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

CAPITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7 Diritto sussidiario

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano per analogia le disposizioni della Legge sui sussidi cantonali (22 giugno 1994) e delle relative norme di applicazione.

Art. 8 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con la ratifica del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli Enti Locali.

Adottato dal Consiglio comunale di Canobbio, con risoluzione no.5 del 15 giugno 2020.

Approvato dalla Sezione degli Enti locali, con risoluzione no. 58-RE-15643 del 6 ottobre 2020.